

## **GIUDIZIO ABBREVIATO**

### **Esclusione della parte civile**

Al fine di incentivare l'accesso al giudizio abbreviato si è scelto di escludere la parte civile dalla celebrazione del rito, tenuto conto del fatto che alla stessa già è attribuita la facoltà di recedere dalla costituzione non accettando il rito alternativo.

In tal modo si ripristina la simmetria con la disciplina riservata al responsabile civile, per il quale tale esclusione è già prevista, nei confronti del quale comunque la parte civile avrebbe dovuto instaurare un autonomo giudizio civile.

In tal senso:

si è aggiunto all'art. 81 c.p.p. il comma 2-bis che impone al giudice di escludere anche d'ufficio la parte civile già costituita quando accoglie la richiesta di giudizio abbreviato; la collocazione della disposizione è stata scelta per ragioni di simmetria con la disciplina del responsabile civile; è stata peraltro previsto nel comma 4-bis dell'art. 442 l'obbligo per il giudice, in caso di condanna dell'imputato, di porre a carico di quest'ultimo le spese di costituzione della parte civile esclusa, analogamente a quanto previsto dalla disciplina del patteggiamento;

sono state soppresse le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 441 c.p.p. che disciplinavano l'accettazione implicita del rito e le conseguenze della mancata accettazione;

nell'art. 441-bis c.p.p. è stata prevista, nell'inedito comma 4-bis, la possibilità per la parte civile esclusa di rinnovare la costituzione nell'ipotesi di retrocessione del rito a richiesta dell'imputato, ferma restando l'operatività del comma terzo dell'art. 75.

è stata invece esclusa, mediante la soppressione del secondo comma dell'art. 651 e del secondo comma dell'art. 652 c.p.p., l'efficacia della sentenza di condanna e di quella di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi di danno in ragione del fatto che la parte civile non può più partecipare all'abbreviato.

### **Richieste subordinate, regime di deducibilità delle nullità e modulazione della diminuzione**

E' stata recepita nel comma 5-bis dell'art. 438 la prassi delle richieste subordinate, compresa quella di patteggiamento. La disposizione è parsa necessaria perché non risulta unanime l'avallo giurisprudenziale a tali prassi con riguardo alla possibilità di subordinare al rigetto dell'abbreviato la richiesta di patteggiamento.

Si è prevista, nell'art. 441, l'impossibilità di eccepire nel giudizio abbreviato le nullità diverse da quelle assolute e da quelle, anche di rango inferiore, verificatesi nel corso del

rito, sostanzialmente accogliendo la tesi per cui l'adesione al rito speciale comporta una rinuncia a far valere i vizi del procedimento e della prova suscettibili di sanatoria.

Si è inserita nello stesso articolo la disposizione intesa a dare disciplina alla questione di incompetenza per territorio.

E' stato altresì previsto, sempre nell'art. 441, un meccanismo di recupero del patteggiamento rigettato prima della sua instaurazione, meccanismo che ricalca quello contemplato dall'art. 448.

Non si è considerato opportuno estendere la preclusione sulle nullità anche alle inutilizzabilità non patologiche, ritenendo che questa discenda, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite Tammaro, dalla struttura delle stesse e dunque sia già nel sistema, a parte il fatto che la sua previsione avrebbe richiesto di formulare una disposizione generale classificatoria delle inutilizzabilità che, se troppo astratta, si presterebbe ad incertezze interpretative e se troppo specifica richiederebbe continui aggiornamenti.

Al fine di riequilibrare l'effetto incentivante della diminuzione processuale e di limitare la sua incidenza eccessiva in caso di irrogazione di pene superiori - potenzialmente distorsiva del principio di proporzionalità e foriera di una vera e propria "trappola di deterrenza" - si è deciso di modularne l'entità in ragione della gravità del reato per cui si procede, mantenendo la disciplina vigente nel caso in cui questo sia punito con l'ergastolo.

In tal senso nel secondo comma dell'art. 442 sono state configurate tre soglie di pena edittale cui corrispondono, rispettivamente, tre livelli di diminuzione di quella applicata in concreto del giudice per effetto dell'adesione al rito alternativo. Nella definizione delle soglie, per i delitti, salvo il caso sia prevista la sola multa, si è considerata esclusivamente la pena detentiva, ma è implicito che la diminuzione si applica anche a quella pecuniaria eventualmente irrogata.

## **APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI**

Le modifiche apportate all'art. 444 consistono nell'aumento fino a sei anni della pena massima patteggiabile e nella previsione che per le pene comprese tra i due ed i sei anni le parti debbano presentare al giudice anche la richiesta di pena accessoria, la cui determinazione rientra dunque nell'oggetto del negozio processuale.

Nella formulazione della richiesta le parti possono anche richiedere al giudice l'applicazione di una delle misure alternative al carcere previste dall'ordinamento penitenziario. In tal caso si prevede che il giudice possa disporre anche d'ufficio quegli accertamenti che, di regola, sono demandati al tribunale di sorveglianza.

È stata eliminata dall'art. 444 la previsione della condanna alle spese a favore della parte civile in quanto ripresa nell'art. 445.

Alla luce dei significativi innesti nel tessuto dell'art. 444 si è poi preferito trasferire il contenuto del comma 1 bis sulle esclusioni soggettive ed oggettive dal patteggiamento

allargato nel nuovo art. 444-bis all'uopo configurato. Rispetto alla disposizione originaria è stata peraltro riassorbita l'esclusione dal rito dei delinquenti qualificati e dei recidivi.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 445, da un lato, recepisce la previsione (oggi contenuta come già detto nell'ultima parte del comma 2 dell'art. 444) per la quale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve decidere sulle spese sostenute dalla parte civile.

### **PROCEDIMENTO PER DECRETO**

La necessità di potenziare i riti alternativi si è essenzialmente tradotta:

- nel prevedere (nuovo comma 1-bis dell'art. 459), per il caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, sia, in deroga all'art. 135 del codice penale ed all'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di euro 75 per un giorno di pena detentiva;

Il valore giornaliero attualmente previsto (250 euro), oltre a non essere realistico, rende problematico e comunque disincentiva l'utilizzo dello strumento, alimentando le opposizioni. Anche per queste ragioni si è pensato di non modificare l'art. 135 c.p. ma di costruire la norma come eccezione al medesimo;

- nel modificare, per evitare contraddizioni, il comma 9-bis dell'art. 186 ed il comma 8-bis dell'art. 187 del Codice della strada;

- nel prevedere (nuovo comma 1-ter dell'art. 459) che, nei casi previsti dalla legge, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità;

- nel prevedere (comma 3 dell'art. 461 e commi 2 e 3 dell'art. 464) che con l'opposizione l'imputato possa domandare la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;

- nel prevedere (comma 1 lettera e) dell'art. 460, comma 3 dell'art. 461 e comma 1 dell'art. 464) che con l'opposizione non possa essere richiesta l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 (è l'identità di effetti dei due riti a suggerire questo intervento);

- nell'intervenire, per esigenze di coordinamento, sull'art. 557.

### **ARTICOLATO**

1. All'articolo 81 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato."

**Art. 81. Esclusione di ufficio della parte civile.** - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

**2-bis. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.**

2. Nell'articolo 438 del codice di procedura penale dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta in via subordinata, per il caso del suo mancato accoglimento, anche la richiesta di cui al comma 1 ovvero quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444."

**Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.**- 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

**5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta in via subordinata, per il caso del suo mancato accoglimento, anche la richiesta di cui al comma 1 ovvero quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.**

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

3. All'articolo 441 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 4 è soppresso;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:" 6-bis. Nel giudizio abbreviato sono rilevabili o deducibili esclusivamente le nullità di cui all'articolo 179, nonché le nullità verificatesi nel corso del giudizio.

6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.

6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare, l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 441 comma 4, il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.”.

**Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato.** - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

**[2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.]**

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

**[4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.]**

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.

**6-bis. Nel giudizio abbreviato sono rilevabili o deducibili esclusivamente le nullità indicate nell'articolo 179, nonché le nullità verificatesi nel corso del giudizio.**

**6-ter. Dopo che il giudice ha disposto il giudizio abbreviato, non può essere rilevata o eccepita l'incompetenza per territorio né può essere riproposta l'eccezione di incompetenza precedentemente respinta.**

**6-quater. Nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice della richiesta di applicazione della pena proposta nel corso delle indagini preliminari ovvero nell'udienza preliminare, l'imputato, una volta ammesso il giudizio abbreviato, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza ai sensi dell'articolo 444, altrimenti procede oltre nel giudizio. Nello stesso modo il giudice provvede all'esito del giudizio abbreviato o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.**

4. Nell'articolo 441-bis del codice di procedura penale dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis Fermo quanto previsto dall'articolo 75 comma 3, se il procedimento prosegue nelle forme ordinarie la parte civile esclusa può rinnovare la costituzione.”.

**Art. 441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato.** - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2.

**4-bis Fermo quanto previsto dall'articolo 75 comma 3, se il procedimento prosegue nelle forme ordinarie la parte civile esclusa può rinnovare la costituzione.**

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

5. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “: 1) della metà se si procede per una contravvenzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa; 2) di un terzo se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione non superiore nel massimo a quindici anni; 3) di un quarto se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a quindici anni.”;

b) il comma 3 è soppresso;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “4-bis. In caso di condanna l'imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile esclusa ai sensi dell'articolo 81 comma 3, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.”.

**Art. 442. Decisione.** - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita: **1) della metà se si procede per una contravvenzione o per un delitto per il quale è prevista la reclusione non superiore nel massimo a cinque anni o la multa; 2) di un terzo se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione non superiore nel**

**massimo a quindici anni; 3) di un quarto se si procede per un delitto per cui è prevista la reclusione superiore nel massimo a quindici anni.** Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

[3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.]

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2.

**4-bis. In caso di condanna l'imputato è condannato altresì al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile esclusa ai sensi dell'articolo 81 comma 3, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.**

6. L'articolo 444 del codice di procedura penale è così sostituito:

“444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera sei anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 445, comma 1, le parti, quando la pena detentiva indicata supera i due anni, includono nella richiesta le pene accessorie. In tal caso, le pene accessorie perpetue sono sostituite da quelle massime temporanee e quelle temporanee sono diminuite fino a un terzo.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena ovvero di una misura alternativa alla detenzione prevista dall'ordinamento penitenziario, da attuarsi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. In questi casi il giudice, se ritiene di non poter concedere la sospensione condizionale o la misura alternativa, rigetta la richiesta.

3-bis. Ai fini della verifica delle condizioni per la concessione della misura alternativa di cui al comma 3, il giudice può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti necessari. All'esecuzione della misura alternativa disposta dal giudice a norma del presente articolo si applica la disciplina ordinaria di ordinamento penitenziario.

5. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.”.

#### Testo precedente

444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, primo comma, nonché 609-bis, 609-ter, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

7. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo: “444-bis. Cause di esclusione. - 1. Qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 444 c.p.p. i procedimenti per i delitti di cui:

- all'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater*,
- agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*;
- agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale.”.

8. Nell'articolo 445 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda e non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Si applica l'articolo 535, comma 4, d'ufficio o su richiesta delle parti, qualora il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese.”.

**Art. 445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta.** - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

**2-bis** Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda e non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. L'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Si applica l'articolo 535, comma 4, d'ufficio o su richiesta delle parti, qualora il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese.

9. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale le parole: «3 e 5» sono sostituite dalle parole «3. 5 e 5-bis».

**Art. 452. Trasformazione del rito.** 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi **3, 5 e 5 bis**, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo.

10. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi « Si applica la disposizione di cui all'art. 438, comma 5-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.»;

b) il comma 2 è così sostituito «2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.».

**Art. 458.**

**Richiesta di giudizio abbreviato.**

1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. **Si applica la disposizione di cui all'art. 438, comma 5-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.**

**2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.**

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.

11. Nell'articolo 459 del codice di procedura penale dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: “1-*bis*. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-*ter* del codice penale.

1-*ter*. Nei casi previsti dalla legge la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità.”.

**459. Casi di procedimento per decreto.** - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

**1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore, in deroga all'articolo 135 del codice penale ed all'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.**

**1-ter. Nei casi previsti dalla legge la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità.**

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

12. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera d) è così sostituita: “d) il dispositivo con indicazione della specie e della durata della pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria o con indicazione della specie e della durata della pena detentiva e della specie ed entità della pecuniaria sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità;”.

b) al comma 1 la lettera e) è così sostituita: “e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;”.

**460. Requisiti del decreto di condanna. - 1.** Il decreto di condanna contiene:

- a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
- c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

**d) il dispositivo con indicazione della specie e della durata della pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria o con indicazione della specie e della durata della pena detentiva e della specie ed entità della pecuniaria sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità;**

**e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità;**

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati]. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero .

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

13. Nell'articolo 461 del codice di procedura penale il comma 3 è così sostituito: «3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.»;

**461. Opposizione.** - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.

**3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, l'oblazione o, nei casi previsti dalla legge, domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. Con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice.**

4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

14. All'articolo 464 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: «1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3, e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 5-bis, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione. »;

b) il comma 2 è così sostituito: “2. Il giudice, se, con l'opposizione, è presentata domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.”.

c) il comma 3 è così sostituito: “3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.”.

464. Giudizio conseguente all'opposizione. - 1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3, e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 5-bis, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione.

2. Il giudice, se, con l'opposizione, è presentata domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione o domanda di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione

15. All'articolo 557 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

a) il comma 2 è soppresso.

557. Procedimento per decreto. - **[1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.]**

**[2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.]**

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili

16. Nell'articolo 576 del codice di procedura penale l'ultimo periodo del comma 1 è  
soppresso.

**576. Impugnazione della parte civile e del querelante.- 1. La parte civile può proporre impugnazione, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. [La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.]**

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

17. Nell'articolo 651 del codice di procedura penale il comma 2 è soppresso.

**Art. 651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.- 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.**

**[2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato].**

18. Nell'articolo 652 del codice di procedura penale il comma 2 è soppresso.

**Art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.- 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.**

**[2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.]**

19. Nel terzo periodo del comma 9-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, la parola “250” è sostituita dalla parola “75”.

**186.** (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*).

*omissis*

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando **75** euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

20. Nel terzo periodo del comma 8-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, la parola “250” è sostituita dalla parola “75”.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando **75** euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.